



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 22-03-2019

Il Segretario Comunale  
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 06-06-2019

**CODICE ISTAT 43024**

Oggetto MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
: URBANA, ZOOFILA E RURALE\_ESAME DISCUSSIONE ED  
APPROVAZIONE. -

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	PENNESI CINZIA	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	P	SORCI SARA	P
CASONI ALESSANDRO	P	FERRACUTI MARCO	P
MONTESI MASSIMO	P	SPARVOLI PAOLO	A
POTENTINI ROBERTO	P	BALDINI MASSIMO	P
VALERIANI PIETRO	P	BOLDRINI FRANCESCA	A
MOSCIATTI FILIPPO	P	MONTEMEZZO EGIDIO	P
DE LEO PIETRO	P	MORI LEONARDO	P
MEDICI MARIA LAURA	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor MEDICI MARIA LAURA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SORCI SARA  
MOSCIATTI FILIPPO  
MORI LEONARDO

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE  
COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

**Vista la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 del 07-04-2014**, avente oggetto: **"DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ZOOFILA E RURALE.-"** con la quale si è stabilito:

- di approvare nella sua interezza il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Zoofila e Rurale, come riportato nell' ALLEGATO A che si compone di n. 83 articoli ;
- di abrogare , dal momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento :il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/07/1963 ed il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/10/1955;
- di considerare abrogate, dal momento di entrata in vigore del presente regolamento , tutte le ordinanze sindacali regolanti comportamenti, ambiti e rapporti oggi disciplinati con il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Zoofila e Rurale approvato e con esso incompatibili;

**Vista la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 05-09-2014**, avente oggetto: **"ESAME , APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ZOOFILA E RURALE."**, con la quale si è stabilito:

- di approvare la seguente modifica degli artt. 12, 35 e 40 del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, ZOOFILA E RURALE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2014

**Vista la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 20-06-2016**, avente oggetto: **"MODIFICA, STRALCIO E PARZIALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILA .-"** con la quale si è stabilito di

- di modificare per abrogazione parziale il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILA, nella parte relativa agli art. 42 fino all'art. 51, relativamente alle norme di polizia zoofila, in quanto gli ambiti e rapporti sono oggi disciplinati con il nuovo Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali , in fase di approvazione, e con esso incompatibili;

**Vista la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 14-12-2016**, avente oggetto: **"ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI."**, con la quale si è stabilito:

- **di approvare** nella sua interezza il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, come riportato nell'ALLEGATO A ;
- **di richiamare** e fare salva, la Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 10/03/2014, immediatamente esecutiva con la quale , tra l'altro:
  - si stabiliva che l'importo sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione alle norme del regolamento, è pari al doppio del minimo, in misura fissa, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento;
  - si stabiliva che l'importo sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione all'ordine o ordinanza per l'applicazione delle sanzioni accessorie, è pari al minimo edittale, in misura fissa, secondo le modalità indicate nell'ordinanza.
  - si individuava il Responsabile del Settore- Comandante della Locale e si attribuiva allo stesso il potere di ordinanza per l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza
  - si individuava il Responsabile del Settore - Comandante della Locale si attribuiva allo stesso i poteri dell'autorità competenze ex legge n. 689/1981;

- di considerare abrogate tutte le ordinanze sindacali regolanti comportamenti, ambiti e rapporti oggi disciplinati con il nuovo Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato e con esso incompatibili;

VISTA la MOZIONE del **Consigliere Comunale CASONI A.** presentata, discussa, emendata nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE del 29/11/2018 ed approvata con la DELIBERAZIONE n. 54 , in corso di pubblicazione ed avente oggetto: **"IMMISSIONI DI CATTIVI ODORI RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AGRICOLE E/O ALLEVAMENTI -SOLUZIONI FINALIZZATE AD UN BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALLA PRODUZIONE ED IL DIRITTO AL GODIMENTO DELL'AMBIENTE "**

Atteso che la predetta mozione era del seguente tenore:

*"..... in loc. Casette San Domenico, specialmente nelle ore serali, notturne o in quelle primissime del mattino, in date variabili e comunque con regolarità durante l'intero arco dell'anno, si percepiscono forti odori provenienti da non meglio individuati allevamenti di animali (probabilmente allevamenti avicoli).*

*Tali immissioni sono fortissime, così da costringere gli abitanti della zona a richiudere le finestre oppure a ritirare i panni stesi ( i cattivi odori infatti entrano nelle case e si fissano sugli indumenti), così limitando il diritto dei residenti a godere appieno delle loro proprietà anche in periodo estivo.*

*Lo scorso anno inoltre, in piena estate, la popolazione avvertì in tutta la città un forte odore, apparentemente riconducibile a letame o a concimi, che tra l'altro in quella particolare situazione di calura provocò un enorme disagio e vibranti proteste indirizzate alla Pubblica Amministrazione, che viene correttamente identificata come destinataria delle prime istanze di soluzione dei problemi.*

*In quei momenti dette situazioni – in zone residenziali e non agricole (quindi compatibili con tali disagi per preminenti ragioni di produzione) – non rendono decenti le condizioni di vita dei residenti e sicuramente insalubre l'ambiente; il non potere aprire le finestre per determinate ore, il non poter cenare fuori, il dormire con l'olezzo che invade la casa, non è cosa piacevole e viola i principi costituzionali a tutela della salute (intesa come benessere) e della proprietà privata.*

*In giurisprudenza (v. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 11.04.2006, n.8420) si riviene come tali problematiche siano state adeguatamente esaminate, così che i tribunali, interpretando l'art. 844 cod. Civ., hanno ordinato l'immediata cessazione di allevamenti di animali, in quanto dette attività commerciali, ancorché preventivamente iniziate, erano proseguite senza che venisse approntato alcun idoneo accorgimento tale da impedire la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo ( v. Inoltre <http://www.comune.matera.it/dal-comune-int/item/937-emissioni-di-fiumi-e-odori-ordinanza-del-sindaco>; <http://www.abruzzoindependent.it/news/Nuova-ordinanza-di-stop-per-il-sansificio-Cattivi-odori-insopportabili-su-Pescara/18029.htm>).*

*Le corti hanno ritenuto necessario il contemperamento degli interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, previsto dalla norma sulle immissioni. Tali interessi devono tener conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, della esigenza di privilegiare l'utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. Si afferma quindi la legittimità della statuizione del giudice di merito preclusiva della prosecuzione di un'attività di allevamento di pollame, pur preesistente rispetto alla edificazione sul fondo vicino, ma sostanzialmente nociva alla salute dei suoi abitanti e proseguita senza adottare alcuna cautela idonea ad evitare o limitare la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo (cfr. Cass. 3 Febbraio 1999 n.915, Cass. 4 aprile 2001 n.4963). Pres. Sabatini F.; Rel. Petti G.B.; Imp. Zeppilli CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 11/04/2006 (C.c. 08/02/2006), Sentenza n.8420).*

*Appurate le situazioni sopra descritte, le Amministrazioni comunali – anche ispirandosi in via analogica agli insegnamenti giurisprudenziali sopra descritti – ben possono intervenire con propri strumenti ( es. Ordinanze) finalizzati all'eliminazione di disagi e rischi per i cittadini (ad es. Implementazione di filtri adeguati, o altre soluzioni tecniche, per bilanciare il diritto alla produzione con il diritto a vivere in ambiente salubre).*

*Infatti, sempre alla giurisprudenza, si ricava il principio secondo cui l'esistenza di una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente – nella specie, quello previsto dall'art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n.267 ( Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato – quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento, v. Pres. Elefante – Est. Allegretta – AZIEND AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. ( avv.ti Bellinzi e Della Fontana) c. Comune di Saludecio ( avv.ti Santoro e De Cono) ( Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n.1116 del 3 Dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 Dicembre 2003), Sentenza n.2144.*

*Ed ancora, in tema di inquinamento, non sussiste, la violazione dell'art.217 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Nella specie, il Sindaco, su proposta dell'Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto legittimamente il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza, v. Pres. Elefante – Est. Allegretta – AZIEND AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. ( avv.ti Bellinzi e Della Fontana) c. Comune di Saludecio ( avv.ti Santoro e De Cono) ( Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, Bologna, Sezione*

*II, sentenza n.1116 del 3 Dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 Dicembre 2003), Sentenza n.2144.*

*Ancora il Consiglio di Stato richiamando una precedente pronuncia di altra Sesione ( Sezione V,27 Dicembre 2013, n.6264), ha chiarito che, in generale, l'allevamento di animali è considerato del T.U.LL.SS. come industria insalubre di prima classe e, quindi, deve essere comunque isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni. "Né deve trarre in inganno l'espressione "industria", al quale fa riferimento il T.U.LL.SS., essendo ben noto che, nel linguaggio legislativo degli anni '30 del secolo scorso, il termine "industrie", in aderenza, del resto, alla sua radice etimologica latina, significasse semplicemente attività," non necessariamente contraddistinta da modalità intensive od organizzative di sfruttamento tali da integrarne il carattere industriale". Il Collegio ha quindi concluso che, nel caso di ordinanza sindacale con la quale si ingiunge l'allontanamento dalc entro abitato di una industria insalubre di prima classe, non deve essere data alcuna dimostrazione che si tratti di attività nociva per la salute pubblica e ciò proprio perchè la qualificazione come industria insalubre di prima classe è in re ipsa, nella stessa attività esercitata.*

*A conclusione dell'odierno ragionamento, il sottoscritto non sta sostenendo che le attività che provocano le innegabili immissioni siano illecite; ma esse sono certamente fastidiose e tali da non assicurare il pieno benessere alla popolazione che le subisce.*

*Per di più, se la Città di Matelica ( che si fregia tra l'altro "Spiga Verde") punta così tanto e come è giusto che sia su programmi turistici e culturali importanti, pare del tutto doveroso contemperare le ragioni della produzione con quelle del benessere dei cittadini residenti e dei visitatori.*

*L'obiettivo può essere raggiunto, a parere del sottoscritto consigliere, previa modifica/integrazione del "Regolamento di Polizia urbana,zoofila e rurale", come da impegno che meglio qui di seguito si descriverà; in questa maniera, qualora da taluni non venissero adottate le prescrizioni della Pubblica Amministrazione Locale, ben più agevole ed efficace risulterebbe l'adozione dello strumento dell'ordinanza, che per la sua natura contingibile ed urgente meglio vedrebbe garantito il proprio campo d'azione.*

*Tutto quanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale impegna l'Amministrazione:*

*1) a modificare/integrare il "Regolamento di Polizia urbana,zoofila e rurale" affinché siano previste norma finalizzate alla disciplina dell'abbattimento delle immissioni di odori con provenienza da allevamenti agricoli e/o avicoli, previo utilizzo di filtri e/o di altre tecniche idonee allo scopo;*

*2) se ritenuto necessario, per il raggiungimento del fine che precede, a richiedere la consulenza di professionisti e/o enti capaci di fornire suggerimenti di natura specialistica.*

**Vista la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 29/11/2018 , avente oggetto: “MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CASONI AVENTE AD OGGETTO: "IMMISSIONI DI CATTIVI ODORI RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AGRICOLE E/O ALLEVAMENTI -SOLUZIONI FINALIZZATE AD UN BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALLA PRODUZIONE ED IL DIRITTO AL GODIMENTO DELL'AMBIENTE “ con la quale si è stabilito di aderire alla relativa mozione e di approvare il seguente emendamento alla mozione presentata dal Consigliere Casoni , il punto 1) viene così modificato: “modificare e integrare il regolamento di polizia urbana, zoofila e rurale affinché siano previste nome finalizzate alla disciplina dell'abbattimento delle emissioni di odori con provenienza di allevamenti agricoli e/o ovicoli, con tecniche idonee anche di concerto con l'associazione di settore”. Il punto n. 2) viene stralciato.**

Vista l'ulteriore necessità di emendare l'attuale stesura del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Rurale e Zoofila, al fine di:

- a) graduare sanzioni nei casi di violazione dell'art. 10 in materia di violazione per conferimenti irregolari di rifiuti,
- b) introdurre norme PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO AI SENSI DELLA L.R. 28/2001, completando la disciplina dell'art. 20 ;
- c) inserire norme di compendio nel settore commercio, emendando l'art. 35, nel senso di consentire la cessione per vendita dei beni alimentari all'interno dei Pubblici Esercizi;

Atteso che il Cons. Casoni aveva fornito indicazioni e contributi per la stesura dei nuovi articoli

- **ART. 24 (DISCIPLINA SANITARIA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**
- **ART.24/BIS (ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO\_ IMISSIONI ODORI\_ LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI)**

Che sono stati oggetto e contenuto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 con la seguente formulazione

**Articolo 24 (riformulato)**

**DISCIPLINA SANITARIA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

*Manifatture, laboratori d'analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine, fabbriche, allevamenti e simili siti produttivi, che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri o maleodoranti tali da arrecare disturbo alle private occupazioni e residenze civili, per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale, ovvero dei titoli permessivi previsti dalle normative vigenti.-*

*L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.*

*Fatte salve le responsabilità penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.-*

*Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 500,00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-*

**ART.24/BIS (nuovo)**

**ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO\_ IMISSIONI ODORI\_ LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI**

*Le attività produttive di allevamento, munite dell'autorizzazione sanitaria, ovvero altro titolo permissivo di legge, devono dotarsi di tecniche idonee ai fini dell'abbattimento delle emissioni di odori che arrecano disturbo alle private occupazioni e residenze civili.*

*Per l'adozione di tali tecniche, gli allevamenti di cui al comma 1, devono dotarsi di un documento contenente le misure, azioni e soluzioni adottate all'interno del sito produttivo al chiuso. Il predetto documento potrà essere concertato con l'associazione di settore territoriale e di appartenenza dell'imprenditore agricolo e dovrà essere depositato presso il SUAP del comune entro la data di inizio attività.*

*In caso di inadempimento, anche parziale, a quanto stabilito, l'autorità comunale, dovrà attivarsi attraverso il potere sostitutivo.*

*Fatte salve le responsabilità penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.-*

*Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che*

*dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300.00 ad € 500.00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-*

#### **NORME TRANSITORIE.**

*Gli allevamento già esistenti, hanno 60 (sessanta) giorni di tempo per adeguarsi a quanto stabilito negli artt. 24 e 24/bis, a decorrere della entrata in vigore delle norme introdotte con la presente deliberazione*

**Atteso che il contenuto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 è già stato sottoposto all'esame e discussione dell'assise cittadina e che nella seduta del 02/03/2019 , la discussione è stata rinviata con la D.C.C. n. 06 del 02/03/2019;**

Visto il verbale della "Commissione Consiliare Urbanistica, LLPP, Viabilità, Ambiente e Territorio" riunitasi in data 16/03/2019, dal quale risulta che " la Commissione discute e decide di fare salve le stesure proposte degli art. 24 e 24/bis, come già contenute nella proposta DCC n. 72/2018, salvo formattazione del testo. Decide di proporre e cambiare la stesura delle disposizioni transitorie nella seguente formulazione.

***Gli allevamenti esistenti, devono adeguarsi alle norme contenute negli art. 24 e 24 bis entro 90 (novanta) giorni dalla approvazione di un DOCUMENTO UNICO, concertato e definito con l'associazione di settore territoriale e di appartenenza dell'imprenditore agricolo (allevatore).***

***Il DOCUMENTO UNICO, deve essere proposto dalla predetta associazione entro il 31/12/2019 e recepito con Delibera della Giunta Municipale dall'amministrazione comunale.***

***Il termine di 90 (novanta) giorni decorre dal recepimento del DOCUMENTO UNICO di cui al c.v. precedente.***

***In caso di mancato rispetto del termine imposto nel secondo c.v., l'amministrazione comunale si riserva di formulare la proposta di DOCUMENTO UNICO e di rimetterla all'attenzione della predetta associazione, richiedendo alla stessa di esprimere , entro e non oltre 30(trenta) giorni, un parere non vincolante."***

Visti i decreti sindacali n. 48/2018 e n. 49/2018 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

#### **PROPONE**

**1.**

di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato, da intendersi qui per trascritta e ripetuta;

**2.**

Abrogare e sostituire riformulando l'art. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILEA con la seguente stesura

**Articolo 10\_ GESTIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti solidi urbani e loro assimilati, sono conferiti per le **UTENZE DOMESTICHE** (famiglie ed altre unità civili) e per le **UTENZE NON DOMESTICHE** con il metodo "porta-a-porta" come disciplinato dalle modalità e dalla Carta Servizi del COSMARI

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, di norma, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire. L'autorità comunale, con propria ordinanza, ha disciplinato il sistema nel seguente modo

#### **DEFINIZIONI**

**RIFIUTI INDIFFERENZIATI:** (può essere introdotto tutto quello che non è differenziabile). Da conferire utilizzando il **SACCHETTO GIALLO**, da posizionare in prossimità dell'uscio ovvero sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle abitazioni, secondo il calendario che segue.

**MULTIMATERIALE:** ( può essere introdotto plastica, bottiglie, flaconi, dispensatori, confezioni rigide e vaschette per alimenti in genere, buste e sacchetti. Lattine e barattolame metallico. Non può essere introdotto: oggetti in plastica quali piatti, bicchieri, posate, giocattoli, custodie per cd e dvd, articoli casalinghi.) Da conferire utilizzando il **SACCHETTO BLU**, da posizionare in prossimità dell'uscio ovvero sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle abitazioni, secondo il calendario che segue. I materiali devono essere ridotti di volume.

**CARTA:** ( può essere introdotto: carta pulita, cartone, cartoncini di ogni genere ridotti e ben piegati, giornali e riviste, tetrapak e materiale simile poliaccoppiato in prevalenza carta. Non può essere introdotto: carta sporca, materiale organico e quant'altro non di carta.) . Da conferire utilizzando il **SACCHETTO DI CARTA fornito dal COSMARI**, ovvero altro sacco o scatola di carta purchè ben legati e compatti, da posizionare in prossimità dell'uscio ovvero sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle abitazioni, secondo calendario che segue. I materiali devono essere ridotti di volume.

**RIFIUTI ORGANICI:** (possono essere introdotti: Scarti di cibo, piccoli quantitativi di verde e tutto ciò che è degradabile)

Utilizzando gli appositi sacchetti di mater-bi da conferire nei **BIDONI STRADALI DI COLORE MARRONE** recanti le relative scritte, senza limitazione di giorno.

**VETRO:** (possono essere introdotte: bottiglie, barattoli in vetro (senza coperchio), bicchieri in vetro)

da conferire nei **BIDONI STRADALI DI COLORE VERDE** recanti le relative scritte, senza limitazione di giorno.

**PANNOLINI:** (possono essere introdotti: pannoloni e pannolini di ogni genere, opportunamente inseriti in sacchetti) da conferire in sacchetti di qualsiasi genere ( con esclusione del sacchetto giallo) nei **BIDONI STRADALI DI COLORE GIALLO** recanti le relative scritte, senza limitazione giorno;

#### **OBBLIGHI E DIVIETI ( UTEENZE DOMESTICHE)**

1. è fatto **OBBLIGO** di provvedere nelle zone del Centro Storico, nei quartieri di Regina Pacis, San Rocco, Manozzini, Casette San Domenico, Braccano Esterna e Piane, ovvero ove è possibile il passaggio e l'inversione di marcia dei camion del COSMARI/SINTEGRA, ovvero nelle zone servite dal servizio "porta-a-porta", allo smaltimento e conferimento dei propri rifiuti domestici esclusivamente tramite il servizio di raccolta differenziata denominato "Porta a Porta".

2. è fatto **DIVIETO**, sulle zone del territorio Comunale interessato dal Sistema di raccolta differenziata con conferimento "Porta a Porta", indicate al punto precedente di:

a) Abbandonare i rifiuti prodotti, per la successiva raccolta, se non con le modalità "porta a porta" previste dal sistema stesso e con il seguente calendario:

ORARIO DI CONFERIMENTO dalle ore 7,00 alle 8,30

- Lunedì: RSU-Sacchetto GIALLO;
- Martedì: CARTA-CARTONE-Sacchetto di CARTA
- Mercoledì: MULTIMATERIALE-Sacchetto BLU;
- Giovedì: nessun conferimento di rifiuti differenziati " PORTA A PORTA"
- Venerdì: nessun conferimento di rifiuti differenziati " PORTA A PORTA"
- Sabato: MULTIMATERIALE-Sacchetto BLU;
- Domenica: nessun conferimento di rifiuti differenziati " PORTA A PORTA"

b) Utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto diverso da quelli previsti nel programma di raccolta "porta a porta": sacchetto giallo Rifiuti solidi Urbani, sacchetto blu Multimateriale;

c) Rovistare nei sacchetti in attesa o nei cassonetti predisposti per la raccolta "porta a porta";

d) Collocare i sacchetti predisposti per la raccolta "porta a porta" in posizione diversa da quella prevista ( primo punto utile fuori dall'ingresso della proprietà privata, sulla pubblica strada, ove il veicolo-camion del COSMARI possono passare e/o invertire la marcia);

e) Abbandonare rifiuti urbani sfusi e/o liquidi, speciali, pericolosi o ingombranti nelle vicinanze dei sacchetti depositati in attesa di raccolta o nei punti di conferimento (ceste di raccolta con palina segnaletica) e nelle vicinanze degli stessi;

f) Spostare i sacchetti predisposti per la raccolta "porta a porta" e già depositati in attesa della raccolta dal luogo oggetto di deposito;

g) Spostare i cassonetti ed i contenitori dal luogo e dalla posizione loro assegnata dal personale che si occupa del servizio di raccolta differenziata "porta a porta";

h) Lasciare i cassonetti personali di attività lungo aree o vie pubbliche e comunque fuori dagli orari stabiliti;

3. **è fatto DIVIETO** in tutto il territorio Comunale lasciare abbandonati i sacchetti blu , gialli e di carta, conferiti per la raccolta differenziata "porta a porta" che per qualsiasi ragione rimangano sulla pubblica via oltre il giro di raccolta e in tutti gli altri casi di mancata raccolta . Nelle predetta circostanza è fatto d'obbligo di ritirarli nella proprietà privata o condominiale, e di conferirli nel primo giorno utile successivo o alternativamente presso il Centro di Raccolta Comunale ( cd " l'isola ecologica" ) nell'orario di apertura al pubblico.
4. **è fatto DIVIETO**, nelle zone del territorio Comunale non servite dal Sistema di raccolta differenziata con conferimento "Porta a Porta" ( per esclusione rispetto ai punti precedenti) di abbandonare i rifiuti prodotti, per la successiva raccolta, se non nei punti di conferimento (ceste di raccolta con palina segnaletica) per la raccolta "Porta a Porta" previsti per la zona di campagna e posti all'inizio della frazione accanto alla strada di passaggio in giorni ed orari diversi da quelli disposti nel calendario di cui al punto precedente con estensione oraria fino alle ore 10,00. Nelle predette zone valgono le limitazioni di cui al punto precedente.
5. **è fatto OBBLIGO** in tutto il territorio Comunale di conferire la frazione ORGANICO/UMIDO solo utilizzando i sacchetti in Mater-Bi e negli appositi cassonetti stradali di colore MARRONE. Il conferimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana ;
6. **è fatto OBBLIGO** in tutto il territorio Comunale di conferire il VETRO negli appositi cassonetti stradali di colore VERDE. Il conferimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana.-
7. **è fatto OBBLIGO** in tutto il territorio Comunale di conferire PANNOLINI-ASSORBENTI VARI negli appositi cassonetti stradali di colore GIALLO. Il conferimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana .-
8. **è fatto DIVIETO** in tutto il territorio Comunale lasciare abbandonati e/o depositare accanto ai cassonetti stradali ove esistenti o comunque in altre aree pubbliche o private, qualsiasi altro tipo di rifiuto urbano sfuso e/o liquido, speciale, pericoloso od ingombranti, tipologicamente incompatibile con la destinazione specifica del cassonetto all'uopo previsto;

### **OBBLIGHI E DIVIETI ( UTENZE NON DOMESTICHE)**

#### **LE UTENZE NON DOMESTICHE POSSONO**

- a) quando le quantità sono modiche e lo consentono conferire i rifiuti secondo le stesse regole valide per le utenze domestiche come sopra indicato;
- b) Nel caso in cui le quantità prodotte siano superiori alla capienza dei sacchetti che sono forniti all'utenza, possono essere utilizzati sacchetti propri, di maggiori dimensioni (ad esempio sacchetti trasparenti) o segnalando la tipologia di rifiuto contenuto per facilitare il riconoscimento da parte degli operatori addetti al servizio di raccolta, ovvero attraverso cassonetti/contenitori dedicati messi a disposizione in comodato gratuito all'azienda e forniti dal COSMARI da posizionare in prossimità dell'ingresso o sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle attività, dalle ore 07.00 alle ore 08.30, ovvero altri orari concordati.

#### **CARTONI DA IMBALLAGGIO**

**E' fatto OBBLIGO** in tutto il territorio comunale conferire i CARTONI DA IMBALLAGGIO secondo il seguente calendario e modalità:

- a) LUNEDI mattina dalle 8,00 alle 13,00
- b) MERCOLEDI e VENERDI dopo le 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo
- c) per le utenze non domestiche allocando il materiale in prossimità dell'ingresso o sul confine esterno delle proprietà o recinzione delle attività ;
- d) per le utenze domestiche conferendo il materiale presso Centro di Raccolta Comunale ( cd " l'isola ecologica" ) sito in Loc. Cavalieri, ovvero conferendo il materiale nei giorni previsti per CARTA/CARTONE
- e) sempre in maniera ben compatta, ovvero legati e schiacciati ed eliminando le parti in plastica, polistirolo e nastri adesivi;

#### **CASSONETTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE O COSIDDETTE GRANDI UTENZE (ESERCIZI COMMERCIALI, UTENZE PRODUTTIVE, ECC,)**

I cassonetti/contenitori dedicati messi a disposizione in comodato gratuito all'azienda e forniti dal COSMARI per le utenze non domestiche, sono assegnati all'utenza in argomento a condizione che gli stessi siano collocati in locali o aree di proprietà, con esclusione di ogni posizionamento su strade o vie pubbliche.

I medesimi dovranno essere gestiti dalla stessa utenza, che provvederà alla loro pulizia, al loro corretto uso in relazione ai rifiuti a cui sono destinati ed alla loro custodia.

I contenitori non possono stazionare sulla pubblica via se non negli orari di raccolta, per il resto del periodo essi debbono essere collocati su aree di proprietà delle attività affidatarie e collocati, a cura delle stesse, all'esterno sulla pubblica area solo in concomitanza con il periodo di raccolta previsto per quella tipologia di rifiuto. Subito dopo dovranno essere ritirati da parte delle stesse attività affidatarie e riportati nelle aree di pertinenza.

Nel caso in cui la raccolta preveda l'accesso ad aree private da parte di mezzi od operatori del servizio di raccolta, l'azienda dovrà rilasciare l'autorizzazione all'accesso, sollevando la ditta incaricata da ogni responsabilità.

E' fatto DIVIETO lasciare i cassonetti personali di attività non domestiche lungo aree o vie pubbliche e comunque fuori dagli orari stabiliti.

Il Responsabile del Servizio, sentita l'Amministrazione Comunale, potrà consentire a talune attività private di posizionare i propri contenitori su area pubblica nei casi in cui la quantità di materiale prodotto e l'assenza in loco di idonee aree private, renderanno logisticamente impossibile l'individuazione di spazi adeguati al posizionamento dei necessari contenitori in argomento. Tali alloggiamenti potranno essere individuati in prossimità o corrispondenza di quelli già posizionati ed al servizio della generalità dell'utenza o comunque riducendo qualsiasi ingombro a carico di

altre utenze, per la raccolta di materiale umido e vetro, espressamente autorizzati e revocabili in qualsiasi momento, con atto motivato.

#### **ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI**

**E' fatto OBBLIGO** in tutto il territorio comunale di provvedere alla raccolta differenziata ed al conferimento negli appositi contenitori dedicate dei seguenti rifiuti: FARMACI SCADUTI, PILE e BATTERIE, OLI VEGETALI USATI/ESAUSTI e ABITI USATI;

**E' fatto OBBLIGO** in tutto il territorio comunale di provvedere alla raccolta differenziata ed al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale ( cd " l'isola ecologica") sito in Loc. Cavalieri dei rifiuti derivanti da sfalci vegetali di potature piante e arbusti. E' possibile conferire tali rifiuti accanto ai Cassonetti Marroni a condizione che la quantità sia modica ( massimo un sacco);

**E' fatto OBBLIGO** in tutto il territorio comunale di provvedere al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale ( cd " l'isola ecologica") sito in Loc. Cavalieri dei rifiuti derivanti beni durevoli , ingombranti e RAEE;

Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

I proprietari di aree scoperte, orti e fondi rustici, sia in centro abitato che in ambiente rurale, sono responsabili della rimozione e dello smaltimento dei materie e materiali assimilati a rifiuti a sottoprodotti che si trovano entro le loro proprietà anche se abbandonati, contro la propria volontà, ad opera di ignoti.

Fatte salve le conseguenze penali , i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7-bis del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 nelle seguenti misure

- a) € 150,00 nei casi di
  1. conferimento irregolare o abbandono residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, rifiuti edilizi o inerti;
  2. conferimento irregolare o abbandono di rifiuti ingombranti, beni durevoli, pneumatici, RAEE
- b) € 100,00 nei casi di
  1. conferimento non differenziato di rifiuti urbani
  2. miscelazione di rifiuti
- c) € 50,00 in tutti gli altri casi di violazione del presente articolo

Le sanzioni sopra stabilite:

- Si applicano in MISURA FISSA;
- L'importo di cui al punto c) del comma precedente è maggiorato del 50% nel caso di conferimento di più sacchetti
- L'importo di cui ai punti a) e b) del comma precedente è maggiorato del 100% nel caso di conferimento di quantità superiori ad un sacco ovvero ad un bene.

Alla sanzione pecuniaria segue sempre al misura accessoria dell'ordine di rimozione e ripristino lo stato dei luoghi al fine di conformarsi alla disciplina stabilita.

Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300.00 ad € 500.00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-

### 3.

Le norme contenute dell'Ordinanza Sindacale n. 95/2010 , si applicano in quanto compatibili con l'art. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILIA , come riformulato;

### 4.

Introdurre dopo l'articolo 20 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILIA i seguenti articoli:

#### **Articolo 20-bis**

Ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R. n.28/2001, e del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, sono stabiliti i criteri per il rilascio dei titoli permissivi per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

#### **Articolo 20-ter**

Si intende per:

1 -*attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2 -*attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

3 - *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

#### **Articolo 20-quater**

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate se producono emissioni sonore superiori ai valori limiti imposti dalla classificazione acustica.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

#### **Articolo 20-quinquies**

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti, debbono presentare istanza firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) f) e g) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

#### **Articolo 20-sexies**

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, dovranno operare in conformità alle direttive Comunitarie, nazionali in vigore alla data di approvazione del presente regolamento, inerenti le emissioni acustiche ed ambientali.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00, prevedendo una fascia di riposo e silenzio di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 14.00.-

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., le stesse dovranno essere svolte esclusivamente dalle ore **08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00**, prevedendo interruzioni di almeno 30 minuti ogni 2 ore.

Durante lo svolgimento di dette particolari lavorazioni non potrà mai essere superato il valore limite LAeq = 80 dB(A), con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, gli orari e gli adempimenti amministrativi, previsti dalla presente direttiva, saranno derogati.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Qualora il responsabile della ditta, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritenga di **essere in grado di rispettare** il limite di rumore e l'orario indicato nel presente articolo, deve allegare apposita dichiarazione, al momento della presentazione dell'inizio lavori per il permesso a costruire oppure contestualmente, alla presentazione della documentazione per il titolo permissivo.

Qualora il responsabile della ditta che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, **non sia in grado di garantire il rispetto** dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda di deroga, deve essere inoltrata al SUAP del Comune 30 giorni prima dell'inizio dei lavori per il permesso a costruire oppure contestualmente, alla presentazione della SCIA., corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'Articolo 20-quinquies

L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta, fatto salvo gli effetti del Silenzio-Assenso in caso di inerzia.-

#### **Articolo 20-septies (Manifestazioni a carattere temporaneo)**

Le manifestazioni ubicate nelle aree **INDIVIDUATE COME CENTRO ABITATO e nella fascia esterna ad esse di mt. 500**, indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione così indicati

Numero massimo dei giorni concessi \_\_\_\_\_ gg. 6 (SEI)

Limite in facciata Laeq dB(A) \_\_\_\_\_ 65

Limite orario feriali e festivi \_\_\_\_\_ fino alle 02.00.

Nelle altre aree, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione così indicati

Numero massimo dei giorni concessi \_\_\_\_\_ gg. 6 (SEI)

Limite in facciata Laeq dB(A) \_\_\_\_\_ 75

Limite orario feriali e festivi \_\_\_\_\_ fino alle 02.00.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, **ritiene**

- **di essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nei commi precedenti deve inoltrare apposita dichiarazione in sede rilascio di autorizzazione.
- **di non essere in grado** di rispettare i limiti di rumore della classificazione acustica, indicati nei commi precedenti, deve inoltrare al Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 15 (QUINDICI) gg prima dell'inizio dell'attività, allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art . 20-quinquies. Se entro tale termine dalla presentazione non sono

richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

#### **Articolo 20 - octies**

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

1 – *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2 – *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

#### **Articolo 20 – nonies**

##### **Art 10 Sanzioni**

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 23 della L. R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

In caso di due accertamenti di violazione in materia di orario nell'anno solare si procederà all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività di intrattenimento per 30 giorni.

#### **5.**

Introdurre nell'articolo 35 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILE, dopo il primo comma, il seguente comma:

***“Nei pubblici esercizi, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la cessione per vendita dei beni alimentari attinenti o similari all'attività principale.”***

#### **6.**

Di prendere atto del contenuto del verbale della “Commissione Consiliare Urbanistica, LLPP, Viabilità, Ambiente e Territorio” riunitasi in data 16/03/2019, come in premessa richiamato e di modificare il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E ZOOFILE, ed in particolare, abrogando e sostituendo l'art.24 ed introducendo l'art. 24/bis, nel modo seguente:

#### **Articolo 24**

##### **DISCIPLINA SANITARIA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

***Manifatture, laboratori d'analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine, fabbriche, allevamenti e simili siti produttivi, che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri o maleodoranti tali da arrecare disturbo alle private occupazioni e residenze civili, per intraprendere la specifica attività, debbono***

*munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale, ovvero dei titoli permessivi previsti dalle normative vigenti.-*

*L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.*

*Fatte salve le responsabilità penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.-*

*Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 500,00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-*

**INSERIRE ART.24/BIS**

#### **ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO\_ IMISSIONI ODORI\_ LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI**

*Le attività produttive di allevamento, munite dell'autorizzazione sanitaria, ovvero altro titolo permessivo di legge, devono dotarsi di tecniche idonee ai fini dell'abbattimento delle emissioni di odori che arrecano disturbo alle private occupazioni e residenze civili.*

*Per l'adozione di tali tecniche, gli allevamenti di cui al comma 1, devono rispettare il documento unico contenente le misure, azioni e soluzioni , da adottare all'interno del sito produttivo al chiuso. Il predetto documento dovrà essere concertato con l'associazione di settore territoriale e di appartenenza dell'imprenditore agricolo.*

*In caso di inadempimento, anche parziale, a quanto stabilito, l'autorità comunale, dovrà attivarsi attraverso il potere sostitutivo.*

*Fatte salve le responsabilità penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.-*

*Alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue, l'ordine di cessare immediatamente l'attività vietata, ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi ex-ante, ovvero che dispone in merito alle esigenze pubbliche da soddisfare nella circostanza. Qualora i destinatari dell'ordine non provvedano in merito ottemperando a quanto intimato, fatte salve eventuali conseguenze penali, gli stessi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 500,00 (pagamento consentito in misura fissa entro 60 gg per un importo € 300,00) .-*

#### **NORME TRANSITORIE.**

*Gli allevamenti esistenti, devono adeguarsi alle norme contenute negli art. 24 e 24 bis, entro 90 (novanta) giorni dalla approvazione di un DOCUMENTO UNICO, concertato e definito con l'associazione di settore territoriale e di appartenenza dell'imprenditore agricolo (allevatore).*

*Il DOCUMENTO UNICO, deve essere proposto dalla predetta associazione entro il 31/12/2019 e recepito con Delibera della Giunta Municipale dall'amministrazione comunale.*

*Il termine di 90 (novanta) giorni decorre dal recepimento del DOCUMENTO UNICO di cui al c.v. precedente.*

*In caso di mancato rispetto del termine imposto nel secondo c.v., l'amministrazione comunale si riserva di formulare la proposta di DOCUMENTO UNICO e di rimetterla all'attenzione della predetta associazione, richiedendo alla stessa di esprimere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, un parere non vincolante*

.....ooooOoooo.....

**\* \* PARERI \* \***

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000:

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore  
POLIZIA LOCALE ed AMMINISTRATIVO  
F.to Dott. Giuseppe Corfeo

Matelica, lì 16/03/2019

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

[ ] attestazione di copertura finanziaria;

[X] in quanto il presente provvedimento produce "effetti diretti ed indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
F. to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica, lì 16/03/2019

**IL PROPONENTE**  
Il Responsabile del Settore  
POLIZIA LOCALE ed AMMINISTRATIVA  
F.to Dott. Giuseppe Corfeo

Matelica, lì 16/03/2019

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta che precede;

Preso atto dei seguenti interventi:

Interviene l'Assessore Montesi:"Allora relaziono su questo punto. Abbiamo fatto la commissione sabato scorso, ero presente come Giunta e quindi abbiamo fatto un lavoro di discussione, di approfondimento e anche abbastanza equilibrato. Ricordate che questo era un punto portato all'attenzione del Consiglio del collega Casoni, che si è fatto carico di una questione che esiste, che c'è, che è vera e sulla quale sicuramente c'è stato l'impegno da parte di tutti di affrontarla. All'ultimo Consiglio è stata rimandata perché in assenza della commissione mi sembra, io non ero presente, la commissione si è svolta e siamo giunti a delle soluzioni, delle

proposte da portare in Consiglio Comunale. In sostanza è stato riscritto l'articolo 24 e l'articolo 24-bis, con una distinzione di fondo e cioè qui si tratta di contemperare il giusto e il corretto diritto alla qualità della vita possiamo definirla, al di là del fatto della salubrità o meno perché quella la certificano comunque gli enti preposti a fare questo, quindi l'ASUR, l'ARPAM e quant'altro, ma c'è anche un aspetto di cattivo odore che comunque comporta delle conseguenze per i cittadini residenti. Quindi da una parte c'è questo questo legittimo interesse e dall'altra sicuramente non è che possiamo nasconderci che c'è anche un interesse non so se ugualmente legittimo, o meno, o più, ma c'è un interesse di chi invece svolgere delle attività. Sicuramente non c'è da parte di questa Amministrazione la volontà di prevaricare né sull'uno né sull'altro interesse. Il lavoro che è stato fatto è stato fatto con questa impostazione. Qual è la distinzione poi che ne deriva? Intanto riguarda tantissime attività perché poi era emerso anche durante discussione in Consiglio Comunale gli allevamenti, ma sono tante altre attività, quelle che sono praticabili in zone non destinate all'uso, perché poi se sta su un'area industriale è del tutto evidente che la materia normativa è diversa, però ci sono delle attività comunque che non stanno dentro le aree destinate ad attività produttive, quindi non solo gli allevamenti ma anche altre attività. La distinzione che è stata fatta dicevo è che da una parte c'è una normativa per le nuove attività che devono aprire, dall'altra c'è una normativa uguale a quella delle nuove attività ma con dei tempi e delle modalità diverse. Allora per quanto riguarda le nuove attività in sostanza si prevede all'articolo 24 bis: "attività di allevamento immissioni odori limitazioni e prescrizioni. Le attività produttive di allevamento munite dell'autorizzazione sanitaria ovvero altro titolo permissivo devono dotarsi di tecniche idonee ai fini dell'abbattimento delle emissioni di odori che arrecano disturbo alle private occupazioni o residenze civili. Per l'adozione di tali tecniche gli allevamenti di cui al comma 1 devono rispettare il documento unico contenente le misure, azioni e soluzioni da adottare all'interno del sito produttivo al chiuso, il predetto documento dovrà essere concertato con l'associazione di settore territoriale e di appartenenza dell'imprenditore agricolo". Fin qui i concetti sono per tutte le attività bisogna fare questa cosa: previsione di un documento concertato con le associazioni che prevede l'abbattimento degli odori con delle tecniche da definire. Noi non siamo in grado oggi di definirne. Poi sono previste in caso di inadempimento previste anche delle penali. Poi abbiamo inserito una norma transitoria a giustificazione del fatto che non vogliamo creare troppe difficoltà, perché poi bisogna che ce lo diciamo perché interventi di questo genere, se fatti su delle attività già esistenti comportano un problema dal punto di vista tecnico, perché non so se tutto è adeguabile, e un problema dal punto di vista economico indubbiamente, quindi abbiamo inserito le norme transitorie per gli allevamenti esistenti: "gli allevamenti esistenti devono adeguarsi alle norme contenute negli articoli 24 e 24-bis entro 90 giorni dall'approvazione di un documento unico". Mentre nel caso dei nuovi il documento unico è contestuale all'inizio attività quì l'attività è già iniziata e bisogna prendere un documento unico, "concertato e definito con

l'associazione di settore territoriale di appartenenza dell'imprenditore. Il documento unico deve essere proposto dall'associazione entro 30 giorni e recepito con delibera della Giunta Municipale dall'Amministrazione Comunale. Il termine 90 giorni decorre dal recepimento del documento unico”, quello che sopra era per le nuove attività in questo caso i 90 giorni decorrono dal recepimento del documento unico di cui al capoverso precedente. Qui un'altra considerazione abbiamo fatto: bisogna coinvolgere le associazioni di categoria, cioè noi chiamiamo le associazioni di categoria, le associazioni di categoria devono dimostrarsi disponibili, disponibili nei tempi che noi diciamo (abbiamo previsto 90 giorni), potrebbe non essere così, potrebbe essere che le associazioni di categoria dicano non ci interessa di quello che succede a Matelica, potrebbe essere il primo caso non lo so, non sappiamo noi. Quindi comunque abbiamo previsto per evitare appunto che possa succedere questo caso che non ci sia una risposta, una collaborazione da parte delle associazioni di categoria, abbiamo previsto una iniziativa a carico del Comune e cioè “in caso di mancato rispetto del termine imposto”, i 90 giorni, “l'Amministrazione Comunale si riserva di formulare la proposta di documento unico e di rimetterla all'attenzione della predetta associazione”, cioè in caso di inadempienza dell'associazione di categoria il Comune si fa carico, si fa parte attiva nella proposta del documento. Bisogna che il Comune cerchi di sviluppare e di proporre una proposta alle associazioni di categoria e “di rimetterla all'attenzione della associazione richiedendo allo stesso di esprimere entro e non oltre trenta giorni un parere non vincolante”. Per tutto questo abbiamo messo anche una data, che comunque sia il termine finale 31 dicembre del 2019. In caso di assenza di risposta nei 90 giorni previsti dalla associazione di categoria per la scrittura del documento del documento standard adattabile e adottabile da tutte le vecchie attività, c'è questa iniziativa del Comune che propone e comunque tutto l'iter si conclude entro il 31 dicembre 2019, 30 giorni successivi veramente perché poi nel frattempo è chiaro che ci sarà una interlocuzione con le associazioni di categoria. Approvato questo punto, bisognerà lavorare, interloquire e capire dov'è stato fatto, come è stato fatto, come si può fare, quali sono le conseguenze, quindi non è che se arriverà al 31 dicembre e dire non abbiamo fatto niente adesso scattano i 30 giorni, ci sarà questo lavoro preventivo, sapendo che comunque il termine ultimo è il 31 dicembre 2019 in assenza di attività e di collaborazione da parte delle associazioni di categoria".

Interviene il Consigliere Casoni:"Io avevo ricevuto questa proposta preannunciata tra l'altro dal capogruppo che mi sarebbe arrivata questa proposta dopo la riunione di sabato mattina della Commissione Ambiente. Qual era l'obiettivo principale? Era quello di contemperare gli interessi della produzione con gli interessi dei residenti, dei cittadini per una questione che andasse a vantaggio dell'immagine della città e del turismo. L'Assessore Pennesi prima ha parlato di turismo, la linea è stata sempre quella e anche questo è un gesto di coerenza. Poi sono andato a

studiare la norma transitoria e sinceramente ci sono rimasto preoccupato e mi sono fatto sentire in maniera abbastanza vibrante per far capire che dietro c'è una complessità nel raggiungimento dell'obiettivo. In che senso? I tempi sono molto dilatati e succede questo, che la norma così come formulata porta a ritenere che questo documento unico che deve essere concertato, facoltativamente poi con l'associazione di settore editoriale, perché si è detto potrebbe anche disinteressarsi l'associazione territoriale, deve essere prodotto da questa associazione entro il 31.12.2019 che è un periodo molto distante da oggi, è un'epoca. Poi il documento unico dovrebbe essere recepito da una delibera della Giunta Municipale senza indicare poi un termine di recepimento per la Giunta Municipale. Quindi in teoria una Giunta Municipale che, faccio un'ipotesi, avesse in mente di revocare 3, 4, 5 delibere importanti in 5 anni votate dall'attuale Amministrazione ci ficca pure questa e magari dice siccome non c'è un termine la metto nel cassetto, nel dimenticatoio, me ne infischio e non recepisco per dispetto, oppure perché revoco questa riformulazione dell'articolo vado a revocare questo provvedimento§; se no non c'è un termine per la Giunta, lascio morire la questione e la lascio palleggiare chissà quanto. Poi, non paghi di questo prolungamento, si è andati ad inserire un termine di 90 giorni dal recepimento del documento unico la parte della Giunta e quindi ripeto la Giunta se anche dopo due anni va a recepire per premio ha altri 90 giorni successivi. Intanto passano due, tre, quattro anni e il problema non è risolto con buona pace, Assessore Pennesi, del buon impatto turistico. Pensa, Assessore Pennesi, se un domani hai la possibilità di ospitare artisti, come sempre fai, magari li accompagni in qualche bell'agriturismo, ristorante della città, li inviti a cena e poi a un certo punto va di traverso perché magari c'è quel problema, dove non si contemperano esigenze della produzione con quella del turismo. Penso al dottor Potentini, enologo di fama, che magari invita persone, manager commerciali del suo settore e tanti nei gireranno immagino, li invita e mentre stanno a cena a mangiare qualcosa di buono ecco che magari arriva questo olozzo pazzesco e magari si fa la figuraccia. Penso ai ristoratori, penso ai commercianti che hanno l'opportunità di ascoltarci in Consiglio Comunale mentre apportiamo una modifica storica e invece stiamo mettendo giù la chiamo una presa in giro perché magari dilata il tempo. Poi dopo questo termine di 90 giorni non paghi ancora dell'ipotetico disinteresse di un'associazione di categoria il Comune di Matelica dovrebbe pure dire te ne sei fregata, sai che faccio te ne sei fregata dopo 3 anni ti dico ritorna sul documento unico. Secondo me proprio tecnicamente, proceduralmente non ci siamo, cioè diciamolo chiaramente se questo punto non deve passare, che non piace la riforma, ci rimangiamo la mozione e diciamo abbiamo scherzato, abbiamo fatto quella sera una chiacchierata e finisce qua e tutto resta così. Questa è una modifica importante, ne va della bella immagine della città di Matelica e potrebbe essere l'apripista per risolvere anche altri odori, altre situazioni fastidiose che magari stanno in città, potrebbe essere il primo tassello. Io ho creato magari anche un po' di nervosismo, ho mandato un messaggio è abbastanza inviperito a Pietro De Leo, l'ho mandato a Sara Sorci. Non ti arrabbiare con me, Sara, lo sai che io lo faccio perché

fiuto non le puzze, fiuto le fregature e ho telefonato a Filippo, mezz'ora di telefono e gli ho spiegato la situazione, è una presa in giro. Io pensavo invece come possibilità ed efficacia che si ci fosse un termine breve, brevissimo da stasera, un termine per questo documento unico. Hai tempo, ad esempio, fino alla fine di aprile per portare questo documento, da lì scattano i 60 giorni di tempo, la Giunta li delibera, deve recepire entro 15 giorni come si fa con i regolamenti che dopo 15 giorni sono immediatamente esecutivi. Entro 15 giorni la Giunta è obbligata a recepire. Entro, non vuoi fare 60, mettici 90 giorni, anche se sarebbe meglio 60, l'impianto esistente devi adattarsi. Se la società non è d'accordo con questa riforma il ricorso al TAR lo fa comunque, non è che lo fa fra 2 anni o 3 anni, lo farebbe ugualmente in un periodo breve. Qual è il vantaggio? Innanzitutto credo che al TAR resisterebbe perché la giurisprudenza è costante e c'è questo temperamento fra le esigenze della produzione e quella della proprietà privata ma il bilancino, non quello delle sostanze stupefacenti, ma la bilancia della ragione pende molto di più, per una questione di civiltà, verso la tutela della proprietà privata, pende fortissimamente e la giurisprudenza è costante. Quindi quello che voglio dire io è che potrebbe essere un passaggio importante quello di emendare questa proposta che è totalmente diversa da come mi era stata raccontata, questa è un po' la verità, e quindi magari portare la città ad un tempo breve a ottenere questo vantaggio e magari andiamo verso una stagione calda, ho sentito le previsioni meteo da giugno a settembre, ottobre, sarà una calura immensa, magari questo sarebbe l'anno della sperimentazione. Sfido qualsiasi amministratore futuro che decidesse o pensasse di revocare pure questa delibera cosa succederebbe se poi magari dice la delibera la revochiamo, quando invece la salubrità è migliorata e in città si sta bene. Ricordo sempre perché siamo alla fine della consiliatura questa è stata l'Amministrazione che ha fondato una parte fondamentale delle proprie promesse elettorali sull'ambiente, che significa qualità della vita, benessere, tutela. Abbiamo inserito nello Statuto Comunale una norma che riguardava l'ambiente, sfilo chi non è d'accordo tra gli imprenditori agricoli che non volessero per caso rispettare questa norma, facessero ricorso al TAR voglio vedere come resiste al TAR, credo che sia una norma di svolta. Io vi chiedo di pensarci perché così, scusate, ci sono tante cautele però diventa una presa in giro, quindi se accorciassimo i tempi - cosa assolutamente consentita - perché io prima di scrivere agli amici qua colleghi consiglieri, amici in realtà, io ho telefonato al dottor Cofeo, gli ho detto: Giuseppe, dimmelo chiaramente visto che l'abbiamo scritta insieme la bozza, perché mi aveva invitato e mi ha fatto piacere, dimmi se ci sono delle norme che impediscono la velocità che magari ho in mente io. Siamo andati a verificare e in effetti non c'è. Il documento unico è certo un sistema, e chiudo, Presidente, un coinvolgimento delle associazioni di categoria, ci mancherebbe altro, però permettetemi siccome con le norme ci lavoro tutti i giorni, individuo dove stanno le fregature, siamo nell'epoca, signori, del diritto amministrativo che ha previsto il silenzio assenso, il silenzio rigetto come istituti tendenti alla velocizzazione delle pratiche amministrative e noi non solo qui inseriamo i rallentamenti, ma anche così questa

forma di ripensamento penitenziale per quello che magari dice non me ne frega niente di presentare il documento unico, dopo due anni ti richiamo io Comune. Io Comune ti richiamo? Io salvaguardo gli interessi della cittadinanza, quindi provvedi; se non sei d'accordo ricorri al TAR, ma sono convinto che non reggerebbe una cosa del genere. Ricordiamoci, Presidente, lo statuto che abbiamo modificato noi. Quindi chiedo un emendamento di velocizzazione, per favore."

Interviene il Consigliere De Leo:"Io volevo un attimo fare un punto per ribadire lo spirito con cui è stata fatta la norma transitoria in commissione, che era uno spirito assolutamente di cercare di contemperare quello che Alessandro tu chiedi. Era un passaggio che riguardava quello che hai detto, lo spirito in commissione con cui è stata approvata la norma transitoria è stato uno spirito cercando di contemperare al massimo gli interessi e quindi non c'è stato nel tentativo di dilazionare, né uno spirito dilatorio, ma lo spirito era proprio, utilizzo un termine un po' forse caricato, proprio concordatario. Quindi con la stessa impostazione però io riconosco che tu fai anche delle osservazioni giuste, ad esempio sui tempi, però la questione è questa, che farlo troppo presto, imporre delle prescrizioni troppo presto poi queste prescrizioni si trasformano anche in oneri economici, oneri economici che però tu sei meglio di me perché vivi di impresa come farli troppo ristretti nel tempo poi si trasforma in una difficoltà. La norma secondo me anche è perfettibile, ad esempio se noi volessimo introdurre poi rimando alla maggioranza un emendamento che vincola, nel caso in cui non viene rispettato il termine del 31/12, l'Amministrazione a fare la sua proposta, la controproposta entro un termine preciso che qua non c'è, io non ci vedo niente di male.

L'Amministrazione Comunale si riserva di formulare la proposta di documento unico e di rimetterla all'attenzione avrei detto associazione, richiedendo", non c'è il termine della proposta che deve fare l'Amministrazione, questo ti dico. Possiamo mettere una cosa del genere. Poi per me se vogliamo accorciare, tipo di un mese anche il termine il 31/12, direi che può andar bene, però io non metterei delle cose che siano poi effettivamente troppo gravose per gli adeguamenti. Insomma con lo stesso spirito di conciliazione, di dialogo che c'è stato in commissione e io personalmente agli emendamenti apro".○○○○○○○○

Interviene il Consigliere Montemezzo:" Allora fino adesso ci si è concentrati sull'articolo 24, 24 bis che varia l'attività di allevamento, ci sono varie opinioni e ok. A me invece è un'altra cosa che preoccupa invece è l'articolo 20 che parla delle attività rumorose, che è stato non so se inserito dal dottor Corfeo oppure direttamente dall'Amministrazione, però andiamo a cambiare anche questo regolamento e non so quanto sia stato analizzato dai Consiglieri. Io leggevo per esempio che all'articolo 20 ter: per attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose, sportive, i circhi e così via, le feste patronali. Poi all'articolo 25 quinquies chi fa queste attività rumorose deve produrre tutta una serie di documentazione (dati anagrafici del titolare, descrizione del tipo attività), a me sembra una burocrazia immensa. Faccio un esempio: se io faccio la processione di Sant'Adriano che quindi ho il microfono e vado in giro, quindi è una manifestazione rumorosa, ma devo chiedere il permesso? Oppure quando il Sindaco parla il giorno del primo maggio? A me sembra una complicazione enorme. Se suonano le campane devo chiedere il permesso? È una attività rumorosa? Io porgo all'attenzione dei Consiglieri anche questi altri punti che non sono stati discussi."

Interviene l'Assessore Montesi: "Intanto io vorrei tranquillizzare il collega Casoni che non c'è nessuna intenzione di diluire il brodo, come diceva lei. Ho parlato con il Presidente di Commissione e ha riportato il lavoro che è stato fatto in Commissione. Detto questa è un'altra considerazione: Casoni è esperto un po' meno di me, ma abbastanza, e sa che in genere gli atti che si prendono vengono poi rispettati da chi viene dopo, premesso che se siamo noi questo è il punto e questo è l'impegno e non cambia, ma io credo che se anche non saremo noi così come noi abbiamo fatto in passato rispetto ad alcuni aspetti presi e li abbiamo portati a termine, anche se non avevamo condiviso, funziona così in genere, è la correttezza amministrativa. Detto questo, secondo me c'è un aspetto che non è molto chiaro, non è scritto molto bene, cioè il 31.12.2019 è stato messo come termine cautelativo a garanzia, nel senso che approvata questa cosa qui subito parte l'attività di confronto con le associazioni per la formula del documento unico. Ma se quella cosa lì non va in porto, dovevamo mettere un termine a garanzia che appunto facevamo le cose sul serio e il termine che abbiamo messo è il 31 dicembre 2019. Qui è scritto male, nel senso che è scritto: "il documento unico deve essere proposto dalla predetta associazione entro il 31.12.2019 e recepito con delibera della Giunta Municipale dell'Amministrazione Comunale". Allora qui sembrerebbe che i suoi fatti sono scollegati, scritto male perché invece l'intesa era entro il 31.12.19 il documento unico deve essere proposto e recepito con delibera di Giunta Municipale, è il termine ultimo il 31.12.2019. Dopodiché non succede questo, se non succede questo e se l'associazione non fa quello che noi pensiamo e che noi chiediamo che debba fare ci sono ulteriori 30 giorni per l'Amministrazione per proporre il documento unico. Ci sono dei termini proprio a garanzia che questa è una cosa studiata, forse abbiamo sbagliato, ma studiata abbastanza bene per non lasciare l'incertezza di tempi non definiti. Non so se sono stato chiaro. ... (*intervento fuori microfono*) questo era detto in Commissione".

Interviene il Consigliere De Leo: "Intanto io vorrei tranquillizzare il collega Casoni che non c'è nessuna intenzione di diluire il brodo, come diceva lei. Ho parlato con il Presidente di Commissione e ha riportato il lavoro che è stato fatto in Commissione. Detto questa è un'altra

considerazione: Casoni è esperto un po' meno di me, ma abbastanza, e sa che in genere gli atti che si prendono vengono poi rispettati da chi viene dopo, premesso che se siamo noi questo è il punto e questo è l'impegno e non cambia, ma io credo che se anche non saremo noi così come noi abbiamo fatto in passato rispetto ad alcuni aspetti presi e li abbiamo portati a termine, anche se non avevamo condiviso, funziona così in genere, è la correttezza amministrativa. Detto questo, secondo me c'è un aspetto che non è molto chiaro, non è scritto molto bene, cioè il 31.12.2019 è stato messo come termine cautelativo a garanzia, nel senso che approvata questa cosa qui subito parte l'attività di confronto con le associazioni per la formula del documento unico. Ma se quella cosa lì non va in porto, dovevamo mettere un termine a garanzia che appunto facevamo le cose sul serio e il termine che abbiamo messo è il 31 dicembre 2019. Qui è scritto male, nel senso che è scritto: "il documento unico deve essere proposto dalla predetta associazione entro il 31.12.2019 e recepito con delibera della Giunta Municipale dell'Amministrazione Comunale". Allora qui sembrerebbe che i suoi fatti sono scollegati, scritto male perché invece l'intesa era entro il 31.12.19 il documento unico deve essere proposto e recepito con delibera di Giunta Municipale, è il termine ultimo il 31.12.2019. Dopodiché non succede questo, se non succede questo e se l'associazione non fa quello che noi pensiamo e che noi chiediamo che debba fare ci sono ulteriori 30 giorni per l'Amministrazione per proporre il documento unico. Ci sono dei termini proprio a garanzia che questa è una cosa studiata, forse abbiamo sbagliato, ma studiata abbastanza bene per non lasciare l'incertezza di tempi non definiti. Non so se sono stato chiaro".

Interviene l'Assessore Valeriani:" La Presidenza della Commissione ha formulato un emendamento, che va in questa direzione, allora che nella parte "norme transitorie" abbiamo sostituito il termine del 31.12.2019 (che era il termine in cui le associazioni di categoria avrebbero dovuto presentare il documento unico) con il 31.10.2019, quindi anticipando lo di due mesi. Poi nel caso in cui questo documento non fosse pervenuto c'era la l'onere dell'Amministrazione, la riserva dell'Amministrazione di formulare la proposta di documento, senza un termine; il che, come ha osservato Casoni, apriva alla possibilità poi di dilazionarlo nel tempo. Allora Non abbiamo inserito "entro 30 giorni". Quindi se non arriva entro il 31/10 poi l'Amministrazione ha 30 giorni per presentare la sua proposta. Infine abbiamo anche aggiunto un termine ultimativo che tutto il documento unico deve essere approvato dalla Giunta entro il 31/12. Quindi quello che prima nella formulazione precedente era un termine di fatto anche di inizio di tutto il percorso, in questo caso il termine della fine, in base a cui dopo quel termine si avrà proprio il regolamento completato. Questo è un emendamento alla proposta che deposito".

Viene proposto il seguente emendamento da sottoporre a votazione: " al paragrafo norme transitorie al posto del passaggio della predetta associazione entro il 31/12/2019 sostituire con 31/10/2019 - dopo l'espressione l'amministrazione comunale si riserva di formulare la proposta di documento unico aggiungere entro 30 giorni. Dopo l'espressione un parere non

vincolante aggiungere il documento unico in ogni caso sarà definitivamente approvato dalla Giunta entro il 31/12/2019".

Con il seguente risultato della votazione sull'emendamento:

Con 12 voti favorevoli e 3 astenuti (Baldini, Montemezzo e Mori) contrari 0 ;

#### DELIBERA

- di approvare l'emendamento sopra riportato.

Interviene l'Assessore Mori: " Io, come già detto durante la discussione della mozione proposta dal Consigliere Casoni, mi dichiaro contrario alla modifica del regolamento che viene proposta. Io ritengo che le fattispecie di cui abbiamo discusso sono già ampiamente regolamentate da Arpam e Asur, dunque a mio avviso si stanno mettendo regole sopra regole e sopra altre regole. Ritengo inoltre che i piccoli produttori, piccole e medie imprese in questo caso e allevatori vadano il più possibile difesi e tutelati e non ostacolati nelle loro attività con una burocrazia che già è opprimente. Questo tipo di atti, come detto prima, vanno a burocratizzare e regolamentare ulteriormente questioni già ampiamente regolamentate. Concludo dicendo che queste azioni contribuiscono a creare un ambiente che scoraggia chi magari potrebbe essere disposto a investire in questo tipo di attività e oggi abbiamo bisogno di tutto fuorché scoraggiare che potrebbe investire e creare economia e posti di lavoro. Capisco che Casoni ha raccolto un'istanza di qualche cittadino evidentemente che ha avuto dei problemi per queste puzze eccetera, però io sono di questo avviso".

Interviene il Consigliere Sorci: "Allora premetto che ha la commissione abbiamo lavorato proprio per evitare di prevaricare l'uno o l'altro, per cui cercando di dare una linea abbastanza morbida alla cosa, ma non perché preferiamo una cosa piuttosto che l'altra, ma semplicemente perché crediamo che per la parte delle aziende, delle piccole aziende che ci sono comunque il lavoro è tendere al miglioramento, per cui concertando un documento unico con le associazioni di categoria si dovrebbe ottenere un miglioramento sia da parte delle aziende perché qualsiasi tipo di azienda comunque tende al miglioramento, non può essere lasciata al caso, sia da parte poi logicamente degli abitanti che magari hanno dei problemi eccetera. Questo è quello che abbiamo fatto all'interno della commissione, in cui credo fermamente e continuo a credere. Io ritengo che questa modifica che abbiamo apportato adesso al regolamento metta tutti d'accordo insomma su questo punto più o meno vada bene".

Interviene l'Assessore Casoni: "È più per fatto personale specifico e dichiaro il voto favorevole. Certo, non è la tempistica che speravo però incrocio le dita e sicuramente secondo me è un passo in avanti verso la normalizzazione. Dico solo al Consigliere Mori che il Comune di

Lonato, che è un Comune mi pare del bresciano, se non mi arriva una doglianza dal Sindaco di questo Comune per aver sbagliato la provincia, addirittura sembra una cosa sciocca ma ha indetto un bando per aspiranti esperti olfattivi, per una ispezione olfattiva. Ci ha messo, Assessore Montesi, un impegno di spesa di €42.000, io non dico di farlo qui perché per me valgono le regole. Nei Comuni rispondo questo a Mori, Presidente, è vero che tante cose sono regolamentate, prima abbiamo discusso il bilancio, sappiamo c'è l'obbligo del pareggio, ci si lavora con i numeri, è un giochetto sul foglio Excel spesso purtroppo, che dopo diventa polemica politica, ma è un gioco, però ci sono norme che possono essere migliorate. Esistono norme quadro in materia di igiene pubblica, sicurezza, però i Comuni in qualcosa di intelligente possono ancora normare e credo che sia un passo in avanti aver costruito una regola e credo faccia riflettere. Quindi Matelica fa un passo in avanti e secondo me è perfettamente lineare con l'obiettivo turistico-ambientale che aveva la maggioranza che si affermò nel 2014. Scusate voto favorevolmente".

Votazione del regolamento nel testo modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento;;

Con 12 voti favorevoli, 1 contrario (Mori) e 2 astenuti (Baldini e Montemezzo), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
- di approvare la proposta di deliberazione di "modifica del regolamento comunale di polizia urbana, zoofila e rurale" come sopra riportata e modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento, integrante e sostanziale del presente deliberato unitamente alle premesse.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente  
f.to MEDICI MARIA LAURA



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1380.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-06-2019 al 21-06-2019 divenuta esecutiva il        per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Matelica, li 22-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. VALENTINI ALESSANDRO